



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P2323/4101 sott. 72/C.2.(3)

Roma, 06/11/1996

Al Sig. COMANDANTE DELLE SCUOLE
CENTRALI ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE - ROMA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED
ESPERIENZE ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE - ROMA

AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E
PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI
LORO SEDI

AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E
REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI
VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

La Legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed il successivo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.447, hanno stabilito specifici adempimenti per gli impianti di cui all'art.1, comma 1 lettera e) della Legge medesima, pertinenti il "trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme

all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore".

In particolare, per tali impianti ricorrono i seguenti specifici obblighi:

- a) REDAZIONE DEL PROGETTO per quelli aventi portata termica superiore a 34,8 Kw (30.000 kcal/h), ai sensi degli art.6 della Legge 46/90 e art.4 del D.P.R. 447/91;
- b) REALIZZAZIONE DELL'OPERA da parte di ditte installatrici abilitate ai sensi dell'art.2 della Legge 46/90;
- c) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della Legge, rilasciata al termine dei lavori da parte delle ditte installatrici.

Per tali impianti, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n.966 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n.577, ricorre altresì l'obbligo di specifici controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco qualora la portata termica dei generatori termici sia superiore a 100.000 kcal/h (attività n.91 del D.M. 16 febbraio 1982) o nel caso siano pertinenti attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Premesso quanto sopra e tenuto conto del recente aggiornamento della normativa di sicurezza antincendi relativa agli impianti di cui all'oggetto, emanata con D.M. 12 aprile 1996, al fine di armonizzare gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione di prevenzione incendi e dalla Legge 46/90, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nell'attività di prevenzione incendi relativa al settore specifico degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi, si atterrano alle seguenti direttive:

A) FASE DI ESAME DEL PROGETTO

Tenendo anche conto del disposto dell'art.6, comma 3 lettera a), della Legge 46/90, i progetti degli impianti vanno acquisiti agli atti dei Comandi Provinciali VV.F. solo se inerenti ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, o perché ricadenti nell'attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982, o perché pertinenti ad altra attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e la portata termica dell'impianto sia comunque superiore a 34,8 Kw.

B) FASE DI VERIFICA – SOPRALLUOGO

Per tutti gli impianti aventi portata termica superiore a 116 Kw (attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982) e per quelli di portata inferiore purché pertinenti attività soggette al controllo di prevenzione incendi, deve essere acquisita dai Comandi Provinciali VV.F. al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione va redatta secondo il modello predisposto dal Ministero dell'Industria con D.M. 20 febbraio 1992 e resa dai soggetti abilitati ai sensi dell'art.2 della Legge 46/90, se gli impianti ricadono nel campo di applicazione della Legge medesima.

Se invece gli impianti non ricadono nel campo di applicazione della predetta Legge, non ricorre l'obbligo di cui all'art. 2 citato e pertanto i Comandi Provinciali VV.F. possono accettare dichiarazioni di conformità redatte da soggetti siano essi abilitati o meno ai sensi della Legge 46/90. Nel caso di soggetti non abilitati la dichiarazione di conformità dovrà essere corredata da certificazione di verifica dell'impianto rilasciata da tecnico iscritto ad albo professionale nell'ambito delle rispettive competenze.

CASO PARTICOLARE

Sono molto diffusi nel settore dell'utenza civile impianti termici alimentati a g.p.l. derivato da un deposito in serbatoio fisso di capacità non superiore a 5 m³.

Mentre per il deposito, se di capacità superiore a 300 litri, ricorre l'obbligo del controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, l'impianto termico viene ad esserne escluso se non costituisce attività soggetta o non sia pertinente ad una attività soggetta.

Nella circostanza suddetta, i Comandi Provinciali VV.F., al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per il deposito di g.p.l., acquisiranno la dichiarazione di conformità dell'impianto senza l'obbligo di alcun tipo di verifica e sopralluogo sull'impianto medesimo.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(ANCILLOTTI)



**COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI ROMA**

Ufficio Segreteria

Prot. n° 129/R

Roma, 20.12.1996

Al Ministero dell'Interno D.G.P.C.S.A.
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,
Industriali e Commerciali
Via Cavour, n° 5
ROMA

OGGETTO: richiesta di chiarimenti relativi al D.M. 12/4/96.

Al fine di una corretta applicazione della regola tecnica di cui all'oggetto, si trasmettono a codesto Ispettorato le seguenti richieste di chiarimenti:

1) Punto 1.1 lettera m – locali esterni.

Si chiede di conoscere se per **locali esterni** debbano intendersi locali ubicati su spazio scoperto anche in adiacenza agli edifici serviti purché gli stessi abbiano pareti e solai di copertura (che possano essere realizzati con qualsiasi tipo di materiale purché di classe 0 di reazione al fuoco) completamente separati dai fabbricati adiacenti (prescindendo dalle fondazioni che potrebbero anche essere strutturalmente in continuità con quelle dei fabbricati adiacenti medesimi), nonché locali ubicati sulle coperture piane degli edifici purché abbiano pareti e solai di copertura (che possono essere realizzati con qualsiasi tipo di materiale purché di classe 0 di reazione al fuoco) completamente separati dai fabbricati adiacenti (ammettendone tuttavia necessariamente l'appoggio sul solaio direttamente sottostante).

2) Titolo III – installazione in locali esterni.

I locali esterni devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al titolo II.

Si chiede di conoscere se in presenza di "locale esterno" la zona dell'edificio adiacente priva di aperture debba misurarsi comunque a partire dalla sagoma dell'apparecchio e non dalla sagoma del locale medesimo.

3) Punto 4.2.5 – accesso.

Nel caso in cui l'accesso avvenga tramite disimpegno, l'aerazione dello stesso può avvenire anche tramite camino di sezione non inferiore a 0.1 mq; si chiede pertanto di conoscere se, in tal caso, il camino medesimo possa sfociare su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine (come nel caso di aperture di aerazione su parete).

4) Nel caso di locale ad altezza variabile da mt. 2.00 a mt. 2.50, con copertura a doppia falda e distanza dalla caldaia dal colmo di mt. 1.20, si chiede di conoscere se sia possibile derogare, nel caso specifico, dalla misura regolamentare.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. E. Marchionne)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P2765/4134 sott. 58

Roma, 27/12/1996

Al Comando Provinciale dei VV.F.

00184 – Roma

(Rif. nota n° 129/R del 20/12/1996)

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996 – Chiarimenti.

Si riscontra la nota indicata al margine con cui sono state poste alcune specifiche questioni relative al decreto in oggetto per fare presente che, a parere di questo ufficio:

- si concorda con quanto formulato al punto 1);
- la distanza citata nel punto 2) della nota è riferita solo all'apparecchio, essendo il titolo II riferito esclusivamente agli apparecchi installati direttamente all'esterno;
- il camino consentito al punto 4.2.5 deve sfociare su spazio scoperto oppure su strada pubblica o privata ;
- il decreto non fissa distanze minime tra gli apparecchi e le pareti e la copertura dei locali.

p. IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(D'ERRICO)

Al Ministero dell'Interno
D.G. Protezione Civile e Servizi Antincendio
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali
Artigianali ed Industriali
Via Cavour 5
00184 R O M A

02/11/99

Sono un professionista che opera sia a Roma che in altre città, nel settore della prevenzione incendi da più di 30 anni, ultimamente riscontro che alcune interpretazioni relative in special modo al D.M. 12/4/96 solo a Roma ed in alcuni Poli, vengono interpretate in maniera diversa, mentre all'incirca uniformemente nelle altre città.

Ultimamente è in applicazione una interpretazione particolare del punto 4.1.1. lettera b. del medesimo D.M. 12/4/96 S.O. alla G.U. 103 del 4/5/96 relativamente alla attestazione.

Il D.M. 12/4/96 chiede che almeno una parete di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro risulti attestata su spazio scoperto, strada pubblica ecc.

Presentando progetti come da fotocopia allegata, essi non vengono accettati per il relativo parere di conformità perché secondo l'esaminatore non conforme al punto 4.1.1 lett. b. (perché viene richiesta la totale attestazione dell'intera parete, e non il 15%).

Una centrale con parete lunga internamente 6 mt e larga 4 mt, con attestazione esterna di 5 mt, quindi notevolmente superiore al 15%, non viene accettata perché non completamente attestata, anche se l'attestazione arriva al 25% circa.

Chiedo pertanto un chiarimento che possa ristabilire le certezze tecniche per operare nel settore.

P.i. Fabio Battisti



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1338/4134 sott. 58

Roma, 21/12/1999

Allo Studio Tecnico
Fabio Battisti
Via Jacopo Ferretti
00137 – ROMA
(Rif. nota del 2/11/1999)

e, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
00186 - ROMA

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996. Punto 4.1.1. lett. b). – Richiesta chiarimenti.-

Con riferimento al chiarimento richiesto con la nota che si riscontra, si precisa che, tenuto conto degli obiettivi di sicurezza sanciti all'art. 2 del D.M. 12 aprile 1996, la corretta interpretazione del punto 4.1.1., lettera b), dell'allegato al citato decreto, prevede che una porzione, pari almeno al 15%, delle pareti perimetrali del locale di installazione degli impianti termici, sia confinante con spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(MAZZINI)



Roma, 06.04.2000

**Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma**

Divisione I – Prevenzione Incendi

Prot. n° 40535

Al Ministero dell'Interno D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili,
Commerciali, Artigianali ed Industriali
Piazza Viminale
00184 ROMA

All'Ispettorato Regionale VV.F.
Per il Lazio
Via del Ciclismo, 19
00144 ROMA

OGGETTO: D.M. 12/4/96 – Punti 4.1.2 e 4.2.3 – Quesito.

Nel definire la posizione della superficie di aerazione naturale, il D.M. 12.04.96 sembra differenziare, nei punti indicati in oggetto, i casi in cui il locale caldaie sia o meno contiguo o sottostante a locali di pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq o ai relativi sistemi di vie d'uscita. Mentre, infatti, nel caso generale (punto 4.1.2) viene richiesto che le aperture siano "... realizzate nella parte più alta della parete ...", nei casi in cui il locale sia sottostante o contiguo a locali soggetti ad affollamento viene anche prescritto esplicitamente (punto 4.2.3) che "... l'apertura di aerazione si deve estendere a filo soffitto ...".

Ciò premesso, si chiede a codesto Ministero di voler chiarire se:

1. esista o meno la differenziazione desunta da questo Comando ovvero se sempre e comunque la superficie di aerazione, nei locali adibiti ad ospitare gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso avente densità inferiore a 0,8, debba essere collocata a filo soffitto;
2. in caso affermativo, se la presenza di travi in corrispondenza della parete esterna possa essere tollerata e se sì, fino a quali dimensioni;
3. la realizzazione di controsoffitti leggeri, purché certificati a tenuta di gas freddi (intendendo la loro non collaborazione al conferimento della resistenza strutturale del solaio) possa essere un'alternativa accettabile e/o prescrivibile al fine di conferire alla superficie di aerazione le caratteristiche di posizione previste dalla norma.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi ABATE)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P325/4134 sott. 58

Roma, 23/05/2000

Al Comando Provinciale VV.F.

00184 – ROMA

(Rif. nota n. 40535 del 6/4/2000)

e, p.c. All'Ispettorato Regionale VV.F. per il Lazio
00144 - ROMA

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996. Punto 4.1.2 e 4.2.3 – Aperture di aerazione.-

In riscontro alla nota a margine indicata, si ritiene opportuno premettere e sottolineare che la vigente normativa di sicurezza di cui al D.M. 12 aprile 1996 non è da ritenere più gravosa di quella previgente di cui alla Circolare n° 68/1969, ma ne costituisce aggiornamento alle nuove realtà tecnologiche nel frattempo determinatesi soprattutto nel settore dei materiali, nonché superamento di certi vincoli rivelatisi dall'esperienza troppo restrittivi o non giustificati da riscontri obiettivi che inducevano al ricorso, sempre più frequente, all'istituto della deroga.

L'attuale normativa, infatti, alle condizioni dettate - tra le quali quella aggiuntiva di estendere l'apertura di aerazione a filo soffitto - consente la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persona/m², laddove la Circolare n° 68/69 ne vietava invece la possibilità.

Per quanto riguarda tutti gli altri impianti, la norma prescrive che le aperture di aerazione dei relativi locali devono essere realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas.

Con tale formulazione, la nuova normativa - sopperendo ad una lacuna della Circolare n° 68/69 la quale, parlando di aerazione in termini generici, determinava incongruenze nella scelta ubicativa delle aperture - ha inteso richiamare l'attenzione che, ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d'aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti.

È parere di questo Ufficio, pertanto, che – in presenza di travi – tali aperture vanno collocate nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(MAZZINI)**

STUDIO TECNICO FABIO BATTISTI
progettazioni impianti tecnologici
fluidodinamici civili industriali
prevenzione incendi

via Jacopo Ferretti, 6 – 00137 ROMA

Al Ministero dell'Interno
D.G. Protezione Civile e Servizi Antincendi
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali
Artigianali ed Industriali
Via Cavour 5
00184 R O M A

Roma, 22/04/2000

Sono un professionista che opera per il proprio lavoro di progettazione e presentazione dei progetti relativi ad impianti di riscaldamento sulla totalità dei Poli di Prevenzioni dislocati sul territorio della Provincia Roma.

L'ultima interpretazione di un funzionario relativamente alla finestra di una centrale termica, posizionata su una parete dell'edificio, attestata sulla rampa scoperta di accesso all'autorimessa, non è stata ritenuta conforme, in quanto la rampa essendo larga 3,30 mt non si può considerare spazio scoperto e neanche intercapedine ad esclusivo servizio in quanto passaggio di accesso all'autorimessa.

Ovviamente non sono d'accordo con l'interpretazione del funzionario e mi rivolgo a questa D.G. per avere certezze tecniche per operare nel rispetto della normativa, in attesa di chiarimento, ringrazio e porgo distinti saluti.

Allegati disegni della C. T .

P.i. Fabio Battisti



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P376/4108 sott. 22/20

Roma, 24/05/2000

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 – ROMA

e, p.c. Allo Studio Tecnico Fabio Battisti
Via Jacopo Ferretti, 6
00137 - ROMA

OGGETTO: Generatore termico alimentato a gas in locale attestato su rampa scoperta - Risposta a quesito.-

È pervenuta a questo Ufficio, da parte del libero professionista P.I. Fabio Battisti, richiesta di chiarimenti in ordine all'interpretazione del punto 4.1.1 lettera b) del D.M. 12 aprile 1996 concernente le modalità di attestazione all'esterno dei locali ospitanti generatori termici alimentati a gas.

Il professionista chiede in sostanza di chiarire se una rampa scoperta di larghezza inferiore a m 3,50 sia da ritenersi superficie idonea per l'attestazione del locale caldaia.

Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che il succitato punto 4.1.1 prevede che i locali caldaia siano attestati anche su "... strada pubblica o privata scoperta ..." di cui non ne vengono però dettate le caratteristiche dimensionali minime.

Ciò premesso, si fa presente che questo Ufficio è del parere che una rampa scoperta sia da ricomprendere nella fattispecie delle strade private e pertanto idonea ai fini dell'attestazione della parete esterna del locale caldaia, a prescindere dalla relativa larghezza.

Una diversa valutazione di quanto sopra formulato, determinerebbe una situazione oggettivamente illogica in quanto ammetterebbe l'ubicazione di un locale caldaia attestato su strada pubblica o privata senza vincoli minimi di larghezza, e il divieto invece di ubicazione del medesimo locale ove attestato su rampa scoperta di caratteristiche dimensionali analoghe, se non maggiori, delle prime.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(MAZZINI)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P503/4134 sott. 58

Roma, 15/06/2000

Allegati: n°1

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 - ROMA

OGGETTO: Nota ministeriale prot. n° P158/4134 sott. 58 in data 7 marzo 2000 costituente risposta ad un quesito inerente il punto 4.2.5 del D.M. 12 aprile 1996 - Modalità di accesso a centrale termica alimentata a gas a servizio di edificio per civile abitazione e contigua ad un locale adibito a supermercato.-

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della nota di risposta dello scrivente Ufficio ad un quesito posto dal libero professionista P.I. Silvano Martalò riguardante l'interpretazione del punto 4.2.5 del D.M. 12 aprile 1996.

IL CAPO ISPETTORATO
(STOCCHI)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P158/4134 sott. 58

Roma, 07/03/2000

Al Perito Industriale Silvano Martalò
Via Zafferana Etnea, 37
00133 - ROMA

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996 - "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi" - Chiarimenti in ordine alla prescrizione del punto 4.2.5, secondo capoverso.-

In relazione a quanto richiesto dalla S. V. con nota in data 22 febbraio 2000 in ordine alla prescrizione normativa in oggetto specificata, corre l'obbligo premettere che finalità della norma stessa è quella di garantire l'isolamento del luogo a rischio specifico (centrale termica) rispetto a locali destinati alle attività particolari espressamente menzionate nel punto 4.2.5.

Per il conseguimento di tale obiettivo, la norma prescrive infatti che l'accesso ai locali caldaia inseriti nelle volumetrie delle predette attività avvenga o direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio.

Per lo specifico caso prospettato, trattandosi di impianto a servizio di edificio di civile abitazione avente altezza antincendio inferiore a m 54 e non sussistendo tra i locali dell'impianto stesso alcuna comunicazione, sia diretta che indiretta, con i locali della contigua attività di supermercato (att. 87), si ritiene che l'accesso alla centrale termica possa avvenire secondo quanto consentito dal primo capoverso del punto 4.2.5, fermo restando l'osservanza di quanto stabilito dal precedente punto 4.2.1 per ciò che attiene alla contiguità ammessa.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(MAZZINI)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P941/4134 sott. 58

Roma, 06/09/2000

All'Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia
20123 – MILANO
(Rif. nota n° 6562 VII(2/1 del 7.8.2000)

Al Comando Provinciale VV.F.
22100 – COMO
(Rif. nota n° 1338/00 del 30.6.2000)

OGGETTO: D.M. Interno 12 aprile 1996 - Quesito sulle modalità di determinazione dell'altezza del locale caldaia.-

Con riferimento al quesito formulato con le note indicate a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F., precisando che laddove è prevista l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo per gli interventi di manutenzione, deve essere assicurata comunque un'altezza minima di 2 m.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(MAZZINI)